



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 32/2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA** l'istanza assunta a protocollo n° 17911 in data 28/05/2018 della "GEOTECNICA VENETA" Srl, con sede in Olmo di Martellago (VE), con la quale si richiede l'emissione di apposita ordinanza di sicurezza della navigazione tesa a disciplinare lo specchio acqueo dell'imbocco del Canale Nord di Porto Marghera, al fine di eseguire il prelievo di sedimenti per la caratterizzazione chimica, commissionati dall'Autorità di Sistema portuale di Venezia;
- VISTO** il foglio prot. N° 17611 in data 24/05/2018 dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia;
- VISTA** la legge n°84/1994 e ss.mm./ii., afferente al riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- RITENUTO** necessario disciplinare la navigazione in presenza delle unità impegnate nelle indagini di che trattasi, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza del traffico portuale nonché la pubblica e privata incolumità;

RENDE NOTO

che dal giorno **30/05/2018 al giorno 10/06/2018** la Geotecnica Veneta Srl eseguirà per conto dell'Autorità di Sistema Portuale, con l'ausilio del M/pontone TIEPOLO RV00229 e sotto la diretta supervisione del Responsabile alla Sicurezza appositamente designato in atti, carotaggi per prelievo di sedimenti marini nello specchio acqueo antistante l'imbocco del Canale industriale Nord di Porto Marghera.

ORDINA

Articolo 1

Dal giorno **30/05/2018** al giorno **10/06/2018** tutte le unità in transito nello specchio acqueo di cui al “rende noto”, interessato dalle attività in premessa delineate, devono procedere alla minima velocità necessaria per la manovra di governo in sicurezza e comunque ad un regime tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni eventualmente loro rivolte dal personale della Ditta operante e mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 30 (trenta) dal mezzo nautico in attività.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e o più grave fattispecie illecita:

- incorreranno nella sanzione di cui all'art. 53, comma 3 del D.lgs. n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto,;
- incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, gli stessi contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Venezia, 29/05/2018



IL COMANDANTE
GA (CP) Goffredo BON